

Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza – PEC: provpc@cert.provincia.pc.it
P.O. ECONOMATO E STAZIONE UNICA APPALTANTE PER I SERVIZI: Titolare Dott.ssa Elena Malchiodi
tel.: 0523 795312 – fax: 0523 329830
e-mail: elena.malchiodi@provincia.pc.it

CAPITOLATO SPECIALE

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA
PROVINCIA DI PIACENZA PER LA DURATA DI 3 ANNI

CIG 8445910969

Allegato 0) – Planimetrie quotate delle sedi di Corso Garibaldi n. 50, Strada Valnure, Borgo FaxHall e Castel San Giovanni – Foto della sede (oggetto di attribuzione di punteggio tecnico) di Via Mazzini n. 62

Allegato A) – Breve descrizione delle varie sedi, Interventi obbligatori e relativa frequenza

Allegato B) – Ripartizione dei costi componenti l’importo a base d’asta

Allegato C) – Interventi aggiuntivi

Allegato D) – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

SOMMARIO

TITOLO I. INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO.....	3
Art. 1 – Definizioni e Generalità	3
Art. 2 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 3 – Aggiudicazione dell'appalto	4
Art. 4 – Durata e importo dell'appalto	4
Art. 5 – Estensione o riduzione dell'appalto.....	4
Art. 6 – Caratteristiche degli interventi e articolazione del servizio	6
Art. 7 – Orario di espletamento del servizio.....	7
Art. 8 – Oneri a carico dell'Appaltatore e prodotti/attrezzature utilizzati	7
Art. 9 – Oneri a carico della Stazione appaltante.....	9
Art. 10 – Raccolta rifiuti	9
TITOLO II. NORME GENERALI DI CONTRATTO.....	9
Art. 11 – Cauzione Definitiva	9
Art. 12 – Assicurazioni.....	10
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto e subappalto	10
Art. 14 – Cambio di denominazione sociale.....	11
Art. 15 – Interruzione del servizio per sciopero	11
Art. 16 – Chiusura temporanea di una o più sedi per cause di forza maggiore	11
TITOLO III. PERSONALE	12
Art. 17 – Referenti dell'Appaltatore	12
Art. 18 – Personale.....	12
Art. 19 - Norme di tutela del Personale – Clausola sociale	14
Art. 20 – Formazione	15
Art. 21 – Divieti	15
TITOLO IV. PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA	15
Art. 22 – Sicurezza.....	15
TITOLO V. CONTROLLI, INADEMPIENZE, PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
Art. 23 – Controllo delle prestazioni e rilievi	16
Art. 24 – Penali	16
Art. 25 – Rifusione danni	18
Art. 26 – Risoluzione del contratto.....	18
Art. 27 – Recesso della Stazione appaltante	19
Art. 28 – Recesso ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con L. 135/2012)	19
Art. 29 - Clausola di salvaguardia	19
TITOLO VI. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI	20
Art. 30 – Condizioni di pagamento	20
Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Art. 32 – Revisione prezzi.....	21
Art. 33 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare	21
TITOLO VII. NORME FINALI	22
Art. 34 - Devoluzione delle controversie inerenti all'esecuzione del contratto	22
Art. 35 – Stipulazione del contratto: spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto	22
Art. 36 – Documentazione successiva	22
Art. 37 – Trattamento dei dati personali	22
Art. 38 – Norme di rinvio.....	23

TITOLO I

INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 - Definizioni e Generalità

1. Il presente Capitolato Speciale (di seguito, anche solo, “il Capitolato”) viene redatto sotto l’osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 50/2016.

- Per "Appaltatore" si intende l’operatore economico che concorre e che successivamente risulterà aggiudicatario dall’esito della gara.
- Per "Stazione appaltante" si intende la Provincia di Piacenza che affida il servizio di pulizia.

2. Nell’esecuzione del servizio di pulizia l’Appaltatore avrà quale Referente Unico dell’appalto per la Stazione Appaltante un incaricato che rivestirà il ruolo di Direttore dell’Esecuzione, il quale si coordinerà con il responsabile Unico del Procedimento per il presente appalto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione (di seguito più genericamente indicato come “servizio di pulizia”) giornaliera e periodica delle superfici piane e verticali relative agli immobili, impianti e attrezzature, apparecchiature ed arredi in uso alle sedi di pertinenza della Provincia di Piacenza, nonché la fornitura e la ricarica dei materiali di consumo presso i servizi igienici delle sedi oggetto del presente appalto.

2. Nel dettaglio, l’appalto ha ad oggetto:

- il servizio di pulizia presso il Palazzo della Provincia di Piacenza, situato a 29121 – Piacenza (PC), Corso Garibaldi n. 50;
- il servizio di pulizia presso gli uffici a supporto del magazzino manutenzione strade, situati a 29122 – Piacenza (PC), Strada Valnure n. 9;
- il servizio di pulizia presso gli uffici di “Borgo FaxHall” (in uso al Centro per l’impiego della Regione Emilia-Romagna), situati a 29121 – Piacenza (PC), Piazzale Marconi;
- il servizio di pulizia presso gli uffici di Castel San Giovanni (in uso al Centro per l’impiego della Regione Emilia-Romagna), situati a 29015 – Castel San Giovanni (PC), Piazza Olumbra n. 1;
- la fornitura e la ricarica di materiali di consumo presso tutti i servizi igienici delle sedi indicate ai punti precedenti, nonché la sola fornitura dei materiali di consumo presso i servizi igienici degli uffici di Fiorenzuola d’Arda (in uso al Centro per l’impiego della Regione Emilia-Romagna) situati a 29017 – Fiorenzuola d’Arda (PC), Via Boiardi n. 5.

3. Gli interventi obbligatori da effettuare presso ciascuna delle sedi di cui al precedente paragrafo, e la relativa frequenza di esecuzione, sono indicati nell’**Allegato A**). In tale allegato è altresì contenuta una breve descrizione delle sedi per le quali si richiede l’esecuzione del servizio di pulizia.

L’importo posto a base d’asta è ripartito all’interno dell’**Allegato B**), in cui è precisata l’incidenza del costo del personale.

Art. 3 - Aggiudicazione dell'appalto

1. Il servizio in oggetto viene appaltato mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati alla relazione tecnica e all'offerta economica, in base agli ai criteri e sub-criteri fissati nel Disciplinare di gara.

Art. 4 - Durata e importo dell'appalto

1. L'appalto avrà una durata di tre anni (36 mesi), con inizio dell'esecuzione alla data indicata dalla Provincia (indicativamente il 01/01/2021) e termine dell'esecuzione alla scadenza del terzo anno dell'appalto (indicativamente il 31/12/2023).
2. La Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata dell'appalto, anche nelle more della formale stipula del contratto, alle condizioni di aggiudicazione.

Partecipando alla gara i concorrenti accettano espressamente tale previsione senza sollevare eccezione alcuna.

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, al termine dell'appalto, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di applicare un'opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concorrente e, comunque, per la durata massima di sei (6) mesi. In tal caso il concorrente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Provincia.

4. L'importo complessivo dell'appalto sul triennio è stabilito in € 655.200,00 (Iva esclusa) così ripartito:

- € 561.111,43 (Iva esclusa) sul triennio;
- € 93.518,57 (Iva esclusa) per l'opzione di proroga tecnica di cui al precedente paragrafo;
- € 570,00 (Iva esclusa) per gli oneri della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo annuale dell'appalto a base d'asta è dunque uguale a è dunque pari a € 187.037,14 (Iva esclusa).

5. L'importo a base d'asta è da intendersi comprensivo di tutte le spese per l'ottimale esecuzione degli interventi indicati nell'Allegato A), ivi comprese le spese del personale impiegato, di trasporto, delle attrezzature, dei prodotti e dei materiali utilizzati (strumenti di pulizia, prodotti detergenti, materiale di consumo per i servizi igienici, etc.).

L'Appaltatore non potrà pertanto pretendere la corresponsione di altre somme rispetto all'importo a base d'asta al netto del ribasso offerto in sede di gara. Tale importo è, inoltre, da intendersi comprensivo di tutti i costi per l'esecuzione di quanto offerto nella relazione tecnica presentata in sede di gara.

Art. 5 - Estensione o riduzione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si regolano di seguito le principali modifiche che possono intervenire nel corso dell'esecuzione dell'appalto:

- soppressione di una o più delle sedi in uso ad Enti diversi dalla Provincia di Piacenza e

delle quali la Provincia attualmente assicura il servizio di pulizia (*): alla spesa corrisposta mensilmente all'Appaltatore verrà detratta la spesa mensile riferita alla sede soppressa indicata dall'Appaltatore nell'offerta economica presentata in sede di gara.

dove: spesa mensile = spesa annuale, riferita alla sede soppressa, indicata nell'offerta economica dell'Appaltatore ÷ 12

* Si tratta degli uffici di "Borgo FaxHall", di Castel San Giovanni e di Fiorenzuola d'Arda (rispetto agli uffici di Fiorenzuola d'Arda all'Appaltatore è richiesta la sola fornitura di materiali di consumo per i servizi igienici). Si precisa che, sulla base delle convenzioni da ultimo stipulate dalla Provincia di Piacenza con gli Enti utilizzatori di tali sedi, la Provincia deve assicurare il servizio di pulizia fino al 31/12/2021. L'esecuzione del servizio di pulizia da parte dell'Appaltatore è comunque condizionata all'effettiva durata di tali convenzioni, così che l'Appaltatore non potrà richiedere alcun pagamento alla Provincia di Piacenza in caso di cessazione anticipata delle convenzioni e/o di subentro dell'Ente utilizzatore nell'esecuzione del servizio di pulizia prima della scadenza delle convenzioni medesime. L'Appaltatore deve inoltre assicurare il servizio di pulizia anche in caso di proroga, oltre il 31/12/2021, della data di scadenza delle convenzioni;

- soppressione di uffici: alla spesa corrisposta mensilmente all'Appaltatore verrà detratta la spesa riferita alla pulizia degli uffici soppressi, calcolata come segue:

spesa da detrarre = metri quadri degli uffici soppressi * (spesa mensile riferita alla sede considerata indicata dall'Appaltatore nella sua offerta economica ÷ numero complessivo di metri quadri della sede considerata)

dove: spesa mensile = spesa annuale riferita alla sede considerata indicata nell'offerta economica dell'Appaltatore ÷ 12

numero complessivi di metri quadri della sede considerata = si fa riferimento ai metri quadri indicati nell'Allegato A) al Capitolato (per la sede di Corso Garibaldi n. 50 si considerano 6.056 m²)

- aggiunta di uffici: alla spesa corrisposta mensilmente all'Appaltatore verrà sommata la spesa riferita alla pulizia degli uffici aggiunti, calcolata come segue:

spesa da sommare = metri quadri degli uffici aggiunti * (spesa mensile riferita alla sede considerata indicata dall'Appaltatore nella sua offerta economica ÷ numero complessivo di metri quadri della sede considerata)

dove: spesa mensile = spesa annuale riferita alla sede considerata indicata nell'offerta economica dell'Appaltatore ÷ 12

numero complessivi di metri quadri della sede considerata = si fa riferimento ai metri quadri indicati nell'Allegato A) al Capitolato (per la sede di Corso Garibaldi n. 50 si considerano 6.056 m²)

- interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori indicati nell'Allegato A): a fronte di interventi aggiuntivi eventualmente richiesti dalla Provincia di Piacenza, diversi da quelli di cui al punto precedente, all'Appaltatore verrà corrisposta la relativa spesa indicata nell'Allegato C) al Capitolato a cui applicare il ribasso offerto dal medesimo Appaltatore in sede di gara;
- chiusura eccezionale di una o più delle sedi per alcuni giorni (ad esempio, per "ponti" in concomitanza di giorni festivi) (**): alla spesa corrisposta mensilmente all'Appaltatore verrà detratta una spesa calcolata come segue:

spesa da detrarre = (spesa mensile riferita alla sede considerata indicata dall'Appaltatore nella sua offerta economica ÷ 20 giorni lavorativi) * n. di giorni di chiusura

dove: spesa mensile = spesa annuale riferita alla sede considerata ÷ 12

Si precisa che, in luogo della detrazione, la Stazione appaltante e l'Appaltatore potranno

concordare l'esecuzione di prestazioni aggiuntive per un importo corrispondente a quello relativo ai giorni non lavorati.

** Nella "chiusura eccezionale" non sono ricompresi i sabati, le domeniche e gli altri giorni festivi da calendario. Tali giorni, dunque, non daranno luogo a detrazioni nel calcolo della spesa mensile corrisposta all'Appaltatore.

- interruzione delle "prestazioni accessorie legate all'emergenza Covid-19": laddove tali prestazioni non risultassero necessarie a fronte del superamento dell'emergenza epidemiologica legata al cd. Covid-19, alla spesa corrisposta mensilmente all'Appaltatore verrà detratta la spesa riferita a tali prestazioni accessorie, indicata dall'Appaltatore nell'offerta economica presentata in sede di gara.

Qualora, nel corso della durata dell'appalto, tali prestazioni dovessero risultare nuovamente necessarie, all'Appaltatore verrà corrisposta nuovamente la spesa indicata nell'offerta presentata in sede di gara.

2. La decisione dell'estensione o della riduzione dell'appalto, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1., rimane in ogni caso una libera ed insindacabile facoltà della Stazione appaltante.

Art. 6 - Caratteristiche degli interventi e articolazione del servizio

1. L'appalto si articola:

- nell'esecuzione del servizio di pulizia presso le sedi indicate al precedente art. 2 (ad eccezione degli uffici di Fiorenzuola d'Arda), il quale comprende l'effettuazione delle prestazioni indicate nell'Allegato A), secondo le frequenze ivi riportate.

Sono da ritenersi inclusi nel servizio di pulizia, senza oneri aggiuntivi per la Provincia, anche quegli interventi, non indicati espressamente nell'Allegato A), che si rendessero eventualmente necessari, per ripristinare la pulizia dei locali, a seguito di modeste opere murarie, di imbianchino o di opere da elettricista effettuate occasionalmente.

L'Appaltatore deve inoltre procedere, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Provincia, ad ogni pulizia conseguente a spostamenti o sostituzioni di nuovi arredi e spostamento di suppellettili;

- nella fornitura e nella ricarica dei materiali di consumo presso i servizi igienici di tutte le sedi indicate al precedente art. 2 (compresa la sola fornitura presso gli uffici di Fiorenzuola d'Arda).

L'Appaltatore dovrà fornire e ricaricare i locali dei servizi igienici con salviettine in carta per l'asciugatura delle mani, sapone liquido per le mani e carta igienica, assicurando la costante presenza di tale materiale, in numero sempre adeguato rispetto all'utenza delle varie sedi;

- nell'esecuzione di quanto indicato nella relazione tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- nell'esecuzione, a richiesta della Provincia di Piacenza, di interventi di pulizia aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell'Allegato A). Il costo di tali interventi aggiuntivi, a differenza di quanto indicato ai tre punti precedenti, è escluso dall'importo dell'appalto a base d'asta e verrà fatturato a parte dall'Appaltatore, applicando i prezzi calcolati secondo le modalità indicate al paragrafo 1. del precedente art. 5.

2. Le prestazioni devono essere rese in modo da assicurare l'ottimale pulizia degli ambienti e da trasmettere un costante senso di pulizia, con l'impiego di mezzi e materiali idonei, in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto

degli interventi.

Le prestazioni devono inoltre essere rese in modo da non intralciare il normale funzionamento del lavoro negli uffici e l'accesso all'utenza.

3. L'effettuazione delle prestazioni ricomprese nell'Allegato A) la cui frequenza è superiore al mese (trattasi degli interventi indicati alle lettere d., e., f., g., h. del § 2.1. dell'Allegato A) deve essere concordata fra l'Appaltatore e la Stazione appaltante. Quest'ultima può sempre chiedere l'esecuzione di tali prestazioni secondo le tempistiche da essa stessa indicate, pur nel rispetto della frequenza riportata nell'Allegato A).

In particolare, l'Appaltatore deve, almeno con una settimana di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'esecuzione dell'intervento, comunicare al Direttore dell'esecuzione il giorno e l'ora stabilita per l'intervento di pulizia, al fine di permettere l'adeguata predisposizione dei locali.

Tali prestazioni devono sempre essere eseguite, ove possibile, o salvo accordi precedenti tra Appaltatore e Stazione appaltante, fuori dalle fasce orarie in cui si svolge la normale attività lavorativa della Stazione appaltante.

Per tali prestazioni l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore dell'esecuzione l'inizio e la fine delle operazioni medesime, affinché sia possibile l'accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni medesime.

Art. 7 - Orario di espletamento del servizio

1. Gli orari del servizio saranno concordati con il Direttore dell'esecuzione e, comunque – indicativamente –, il servizio sarà effettuato nelle rispetto delle seguenti fasce orarie ed in modo da non intralciare il regolare andamento dei servizi della Stazione appaltante e da non recare disturbo all'attività degli uffici e all'utenza:

Giorno	Possibili fasce orarie di servizio
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì	prima delle 7.30 – dopo le 17.30
Venerdì	prima delle 7.30 – dopo le 16.00
solo per gli Uffici di "Borgo FaxHall" (sede allarmata)	dalle 6.30 alle 7.30 dalle 15.00 (lunedì, mercoledì e venerdì) alle 19.30 dalle 17.00 (martedì e giovedì) alle 19.30

Il personale dell'Appaltatore potrà eseguire il servizio, presso ciascuna sede, o al mattino o alla sera. Non è dunque consentita, presso la medesima sede, la presenza di personale in parte al mattino e in parte alla sera.

2. In caso di necessità, è facoltà della Stazione appaltante variare l'orario di servizio delle singole sedi dandone comunicazione a mezzo e-mail all'Appaltatore che dovrà accettare tali modifiche, senza presentare eccezioni o richieste di ulteriori corrispettivi.

Art. 8 - Oneri a carico dell'Appaltatore e prodotti/attrezzature utilizzati

1. Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore con propri capitali, con propri mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, con propri attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione d'Impresa ed a suo rischio.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attrezzature, apparecchiature, macchinari occorrenti e adeguati alle prestazioni richieste: scale, lucidatrici, aspirapolvere, lavasciuga, carrelli, monospazzola, ponteggi, piattaforme, etc.;
- materiale di pulizia: detersivi, disinfettanti, sanificanti, cere, spruzzatori, scopettoni, statiche, pennelli, piumini, panni, strofinacci, guanti, secchi, sacchi per il contenimento di rifiuti (compresi i sacchetti da installare presso i cestini presenti nelle varie sedi);
- il seguente materiale di consumo per i locali dei servizi igienici, come indicato al paragrafo 1. del precedente art. 6: salviettine in carta per l'asciugatura delle mani, sapone liquido per le mani e carta igienica.

2. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere non nocivi e rispondere alla normativa vigente in Italia e nell'UE relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità".

È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi e in particolare di acido cloridrico ed ammoniaca. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi.

I detersivi ed i disinfettanti devono essere utilizzati nelle concentrazioni appropriate indicate dai fabbricanti.

3. L'Appaltatore dovrà utilizzare, nell'espletamento del servizio, macchine ed attrezzature dotate di copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata, da esibire su richiesta della Stazione appaltante.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali. Gli attrezzi e le macchine dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato di manutenzione e dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

4. L'Appaltatore sarà responsabile della manutenzione, nonché della custodia delle macchine, delle attrezzature e di tutti i prodotti utilizzati.

5. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare, durante il corso dell'appalto, prelievi sui prodotti utilizzati dall'Appaltatore effettuando verifiche presso laboratori autorizzati circa la conformità della composizione chimica degli stessi con quanto risultante dalla scheda tecnica di ogni singolo prodotto e con quanto indicato al paragrafo successivo.

6. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare nell'espletamento del servizio di pulizia previste dal Decreto del 24 maggio 2012, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*".

In particolare, come previsto dai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 di tale Decreto, i "prodotti per l'igiene" utilizzati devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi ("CAM") individuati al capitolo 6, punto 6.1. del medesimo Decreto, i "prodotti disinfettanti" devono essere conformi ai CAM fissati al capitolo 6, punto 6.2. e gli "altri prodotti" devono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai CAM individuati al capitolo 6, punto 6.2.

In relazione ai prodotti utilizzati, trovano applicazione le previsioni e le modalità di verifica definite del Decreto del 24 maggio 2012.

7. I prodotti in carta-tessuto utilizzati dall'Appaltatore (carta igienica, salviettine per l'asciugatura delle mani, etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, la quale fissa i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel europeo" al tessuto carta.

È fatto inoltre divieto all'Appaltatore di utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne su richiesta specifica della Stazione appaltante).

Art. 9 - Oneri a carico della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante, compatibilmente con le proprie disponibilità, si impegna a mettere a disposizione dell'Appaltatore locali da adibire a deposito di materiali ed attrezzature in ciascuna sede oggetto del presente dell'appalto. La responsabilità dei locali è a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono a carico della Stazione appaltante le spese per la fornitura di energia elettrica e di acqua.

L'Appaltatore dovrà al riguardo adottare soluzioni per minimizzare i consumi energetici e di acqua e per evitare sprechi.

Art. 10 – Raccolta rifiuti

1. Al termine di ogni giornata di servizio i rifiuti devono essere trasportati dal personale dell'Appaltatore, divisi seguendo le regole della raccolta differenziata in vigore in ciascun Comune in cui gli uffici hanno sede, nelle apposite aree di raccolta o nei cassonetti pubblici di raccolta messi a disposizione della Stazione appaltante.

2. In nessun caso i rifiuti prodotti potranno venire abbandonati all'interno degli uffici, né essere dispersi nell'ambiente. Eventuali responsabilità connesse all'illecita gestione dei rifiuti sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

3. Laddove necessario, l'Appaltatore dovrà fornire presso ogni sede, senza oneri aggiuntivi, idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

TITOLO II

NORME GENERALI DI CONTRATTO

Art. 11 – Cauzione Definitiva

1. Prima della stipulazione del contratto l'Appaltatore deve presentare una cauzione definitiva nelle forme e negli importi indicati dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa oppure mediante deposito presso la tesoriere provinciale. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La fidejussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta della Provincia di Piacenza entro 15 giorni e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale.

2. Qualora l'Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull'Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dalla Provincia.

3. La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell'appalto (3 anni) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

4. In caso di decadenza dell'Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza dello stesso anche nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, fatta comunque salva l'azione di risarcimento danni.

5. L'Appaltatore è obbligato al pronto reintegro (entro 15 giorni dall'evento che ne ha reso necessario il reintegro) della cauzione di cui la Stazione appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.

Art. 12 – Assicurazioni

1. L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivantegli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente Capitolato.

2. L'Appaltatore, prima di iniziare il servizio, deve esibire polizza RCT/RCO, o appendice di estensione/precisazione emessa su polizza RCT/O già in corso, che tenga indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, compresa la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La polizza deve prevedere che:

- la Provincia di Piacenza sia esplicitamente considerato "soggetto terzo" a tutti gli effetti;
- la copertura per danni a terze persone e a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresa la responsabilità a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono le prestazioni stesse, nonché i danni arrecati ai locali oggetto del servizio di pulizia.

La polizza dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

3. La Stazione appaltante (e gli Enti, diversi della Provincia, che hanno in uso taluni delle sedi oggetto del presente Capitolato) è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dall'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio.

La Stazione appaltante (e gli Enti, diversi della Provincia, che hanno in uso taluni delle sedi oggetto del presente Capitolato) è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni o altro subiti dalle attrezzature e dai materiali in uso all'Appaltatore.

4. Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta dall'Appaltatore a copertura dei rischi sopra indicati dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione con cui l'Appaltatore esoneri la Stazione appaltante (e gli Enti, diversi della Provincia, che hanno in uso taluni delle sedi oggetto del presente Capitolato) da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, entro il termine di inizio dell'appalto, pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'applicazione di quanto previsto dal paragrafo 2. del precedente art. 11.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente Capitolato.

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta, presentata in sede di gara, le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale.

La fissazione di tale limite al subappalto si rende necessaria in considerazione della particolare natura del presente appalto, ripartito su più sedi, ad alta intensità di manodopera, richiedente l'esecuzione di molteplici prestazioni da effettuarsi secondo una frequenza differenziata all'interno di sedi in uso (con conseguenti interferenze con il personale della Stazione appaltante) e della necessità di assicurare una gestione quanto più unitaria dell'appalto, anche al fine di agevolare la fase di controllo della Stazione appaltante.

2. La Stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi per le prestazioni da questi eseguite, il cui pagamento rimarrà a carico dell'Appaltatore senza poter nulla pretendere dalla Stazione appaltante.

3. L'autorizzazione concessa non esonera l'Appaltatore, per quei servizi o forniture dati in subappalto, dagli obblighi assunti con la Stazione appaltante e regolati dal presente Capitolato.

L'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione appaltante e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

4. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

5. Per quanto non regolato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

6. Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art.110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Cambio di denominazione sociale

Le imprese che cambieranno denominazione, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica dell'atto notarile il cambiamento della denominazione della ragione sociale, la fusione o la incorporazione.

Art. 15 – Interruzione del servizio per sciopero

1. In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione appaltante, in via preventiva e tempestiva.

In tal caso l'Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare, trattandosi di servizi finalizzati al funzionamento di servizi pubblici essenziali, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti così da assicurare l'esecuzione delle attività di pulizia individuate alla lettera a. del § 2.1. dell'Allegato A).

2. Le prestazioni, individuate nell'Allegato A), non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Appaltatore, dovranno essere comunicate dall'Appaltatore al Direttore dell'esecuzione e dovranno essere recuperate entro una settimana dallo sciopero.

Art. 16 – Chiusura temporanea di una o più sedi per cause di forza maggiore

1. In caso di chiusura, per uno o più giorni, di una o più sedi per cause di forza maggiore, l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto sarà da ritenersi sospesa e alla spesa corrisposta all'Appaltatore sarà detratta una somma calcolata come segue:

$$\text{spesa da detrarre} = (\text{spesa riferita alla sede considerata indicata dall'Appaltatore nella sua offerta economica} \div 240) * \text{n. di giorni di sospensione}$$

dove: 240 = 12 mesi all'anno per 20 giorni lavorativi al mese.

Per "forza maggiore" si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della Stazione appaltante, quale – a titolo meramente esemplificativo – chiusura

dell'Ente, terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, emergenze epidemiologiche.

2. I giorni di sospensione verranno recuperati e fatturati al termine dell'appalto, prorogandone la conclusione per il numero di giorni di sospensione.

TITOLO III ***PERSONALE***

Art. 17 – Referenti dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà procedere all'individuazione di un unico Responsabile operativo con compiti di coordinamento, di verifica e controllo del personale impiegato nell'appalto, il quale dovrà, inoltre, essere costantemente reperibile per via telefonica anche oltre l'orario di servizio.

Il Responsabile operativo dovrà inoltre verificare con regolarità la corretta esecuzione dell'appalto, recandosi fisicamente presso le varie sedi, anche su richiesta della Stazione appaltante.

2. L'Appaltatore dovrà inoltre individuare un unico Responsabile amministrativo, competente per gli aspetti amministrativi legati al presente appalto (invio della documentazione richiesta dalla Stazione appaltante; fatturazioni; etc.).

Art. 18 – Personale

1. L'esecuzione del servizio dovrà avvenire con personale dipendente dall'Appaltatore, in numero adeguato ad assicurare l'esecuzione dell'appalto a regola d'arte.

Al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante un elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto con le relative qualifiche.

L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi del personale impiegato presso le varie sedi.

Il personale dovrà essere fisso e pertanto non potrà in alcun caso essere soggetto a rotazione o sostituzione senza averne data idonea comunicazione alla Stazione appaltante.

2. Tenuto conto delle prestazioni richieste, il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e dei certificati richiesti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore è tenuto ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili.

3. L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare sistemi di rilevazione delle presenze del personale, che consentano la verifica dell'orario di servizio di tutti gli addetti al presente appalto e a mettere a disposizione della Stazione appaltante gli strumenti per il relativo controllo.

4. L'Appaltatore dovrà farsi carico:

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti o soci;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio, provvedendo alla sostituzione del personale assente dal servizio al fine di assicurare l'esecuzione delle prestazioni richieste.

5. In caso di accertata inadempienza degli obblighi precisati nel presente articolo, la Stazione appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla

sospensione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione appaltante né avrà titolo al risarcimento dei danni.

6. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.

Ferma restando, da parte della Stazione appaltante, l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, la Stazione appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione dei fogli paga al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora si constati che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Trova in tal caso applicazione quanto previsto dal successivo art. 26.

7. Il personale dell'Appaltatore dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro, in modo decoroso ed igienico.

Qualora il genere di prestazione lo richieda, l'Appaltatore dovrà equipaggiare il personale degli indumenti protettivi conformemente alle norme di igiene e sicurezza sui posti del lavoro (guanti, calzari, etc.).

8. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le segnalazioni e le richieste della Stazione appaltante in questo senso saranno impegnative per l'Appaltatore che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione appaltante. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione appaltante.

9. Tenuto anche conto di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, il personale in servizio dovrà vestire in modo uniforme e decoroso, e dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Sono a completo carico dell'Appaltatore la fornitura di divise per il personale impiegato, tessere di riconoscimento e distintivi, materiale di protezione individuale contro gli infortuni.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà inoltre essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio.

10. L'Appaltatore o il personale dallo stesso assunto dovrà riferire per iscritto, sia pure succintamente, al Direttore dell'esecuzione circa ogni inconveniente che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio di pulizia.

11. Con riguardo all'esecuzione delle prestazioni accessorie legate all'emergenza Covid-19 il personale dovrà essere dotato degli appositi Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, guanti, etc.) indicati dalla normativa e dai provvedimenti adottati dalle autorità sanitarie competenti, in difetto dei quali l'accesso o la permanenza presso le sedi sarà vietato.

È altresì vietato l'accesso alle sedi, e la permanenza, di personale con temperatura corporea superiore ai 37,5°, che presenti sintomi influenzali o sia possibilmente affetto da Covid-19.

Trovano applicazione le previsioni specifiche al riguardo fissate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ("DUVRI") di cui all'**Allegato D**), che l'Appaltatore si

impegna a far rispettare al proprio personale unitamente alle altre regole eventualmente fissate dalla normativa o dai provvedimenti delle autorità sanitarie.

12. L'Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione appaltante che di terzi, della tutela, sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

Nessuna responsabilità potrà essere contestata alla Provincia (e agli Enti, diversi della Provincia, che hanno in uso taluni delle sedi oggetto del presente Capitolato) per danni derivanti dalla non corretta esecuzione delle prestazioni e/o dal non rispetto delle previsioni in materia di salute e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Art. 19 - Norme di tutela del Personale – Clausola sociale

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Appaltatore anche in maniera prevalente.

Trova inoltre applicazione quanto previsto dagli artt. 23, comma 16 e 97, comma 5, lett. a) e d) del D.Lgs. 50/2016.

2. Per l'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Allegato A), l'Appaltatore è tenuto ad impiegare personale per un numero minimo di n. 9.208 ore/anno, di cui n. 7.128 ore/anno per l'esecuzione delle "prestazioni ordinarie" indicate al § 2.1. dell'Allegato A) e n. 2.080 ore/anno per l'esecuzione delle "prestazioni accessorie legate all'emergenza Covid-19" indicate al § 2.2. dell'Allegato A).

Tale monte orario deve essere ripartito fra operai inquadrati ai livelli 2° e 3° della Tabella Ministeriale recante il "*Costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi - operai*" in vigore per la Provincia di Parma (in assenza di apposita tabella per la Provincia di Piacenza) (o inquadrati in livelli equivalenti della Tabella Ministeriale applicata dall'Appaltatore), rispettando la proporzione fra il 2° e il 3° livello indicata al paragrafo 4. del Progetto di cui all'**Allegato 1**).

Si precisa che eventuali ore aggiuntive, rispetto al monte orario annuale indicato (9.208 ore/anno), eventualmente impiegate per l'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Allegato A) e per l'esecuzione di quanto offerto dall'Appaltatore nella propria relazione tecnica, saranno da intendersi remunerate con il costo annuale posto a base d'asta al netto del ribasso offerto, senza pretendere il pagamento di somme aggiuntive da parte della Stazione appaltante.

3. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla Provincia di Piacenza, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto. Trova in tal caso applicazione quanto previsto dal successivo art. 26.

4. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad assumere il personale già alle dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice destinato al servizio oggetto dell'appalto, garantendo il mantenimento dell'anzianità maturata nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici (così come previsti dal contratto collettivo di lavoro), nel rispetto delle previsioni della normativa vigente. Al riguardo, trova applicazione quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 20 – Formazione

1. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008, l'Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio una conoscenza dettagliata del presente Capitolato e dei suoi allegati, allo scopo di assicurare un'ottima gestione del servizio e la sua esecuzione a regola d'arte.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio di ogni anno del servizio e per ogni nuovo assunto.

2. Si precisa che, come previsto al punto 5.5.3. del summenzionato Decreto del 24 maggio 2012, la formazione obbligatoria erogata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dovrà trattare anche i seguenti argomenti: corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia; precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza); differenze fra disinfezione e lavaggio; modalità di conservazione dei prodotti; caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

La formazione dovrà inoltre riguardare anche le misure di sicurezza e le tecniche di comportamento da adottare per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

3. Su richiesta della Provincia, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati al personale impiegato nell'appalto, indicandone l'oggetto, il numero di ore e l'organismo di erogazione (se si tratta di corsi esterni).

Art. 21 – Divieti

1. Al personale dell'Appaltatore è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, di prendere visione di documenti lasciati su tavoli e scrivanie, nonché di accedere a parti degli edifici non oggetto del presente appalto.

2. Ogni oggetto che risulti smarrito nelle parti comuni (ad es. servizi igienici, corridoi, sale ristoro, sale riunioni), rinvenuto nell'espletamento del servizio dovrà essere consegnato al Direttore dell'esecuzione entro il giorno successivo al ritrovamento.

3. È fatto divieto di diffondere notizie o contenuti di fatti, atti e documenti dei quali il personale addetto al servizio dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni.

4. È fatto divieto assoluto all'Appaltatore e al suo personale dipendente di fare uso del telefono degli stabili per qualsiasi scopo, nonché di spendere il nome o l'immagine della Provincia di Piacenza e degli Enti, diversi della Provincia, che hanno in uso taluni delle sedi oggetto del presente Capitolato.

5. Il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà economizzare nell'uso dell'energia elettrica, dell'acqua e spegnere sempre le luci non necessarie.

6. Al termine del servizio il personale lascerà immediatamente i locali.

TITOLO IV PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

Art. 22 – Sicurezza

1. L'Impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie

professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, il DUVRI di cui all'Allegato D) riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare i lavoratori dell'Appaltatore e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Il DUVRI individua i principali rischi potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli. Il DUVRI potrà essere aggiornato dalla Stazione appaltante, anche su proposta dell'Appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

3. Nel DUVRI sono riportati soltanto i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto. Non sono, invece, riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività dell'Appaltatore; per detti rischi specifici derivanti dalla propria attività resta immutato l'obbligo dell'Appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

TITOLO V

CONTROLLI, INADEMPIENZE, PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 23 – Controllo delle prestazioni e rilievi

1. La vigilanza sul servizio competerà alla Stazione appaltante per tutto il periodo dell'appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

La Stazione appaltante potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione, anche a campione, di attrezzature, locali e di quanto altro sia parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato e delle normative vigenti in materia.

2. L'Appaltatore si impegna a favorire e rendere agevole i citati controlli da parte della Stazione appaltante, fornendo tutti i chiarimenti necessari oltre alla relativa documentazione eventualmente richiesta.

Art. 24 – Penali

1. Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non a regola d'arte delle prestazioni richieste, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di comminare all'Appaltatore le seguenti penali, fermo restando il risarcimento del maggior danno eventualmente subito:

<i>Descrizione penale</i>	<i>Importo penale</i>
a) ove non siano espletate, anche per un solo giorno, tutte o parti delle prestazioni di pulizia previste dal presente Capitolato. La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascuna sede ove tutto o parte del servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino.	da € 100,00 a € 350,00 a seconda della gravità dell'inadempimento
b) ove non sia effettuata la fornitura e la ricarica del materiale di consumo presso tutti o parte dei servizi igienici delle varie sedi, diversamente da quanto previsto dal presente Capitolato. La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascuna sede ove la fornitura e la ricarica non sia stata effettuata e per ciascun giorno di mancata fornitura/ricarica.	€ 50,00

<p>c) ove, anche per un solo giorno, il servizio di pulizia sia espletato (in tutto o in parte) in maniera incompleta o carente, tale da far emergere deficienze di pulizia. Per “deficienze di pulizia” si intendono quelle riscontrabili ad occhio nudo (es esempio, persistenza di macchie di sporco, persistenza di polvere, etc.) o tramite altri accorgimenti (ad esempio, trascinando un fazzoletto bagnato sulla scrivania o sul pavimento, etc.).</p> <p>La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascuna sede dove il servizio è stato (in tutto o in parte) non completamente o carentemente eseguito e per ciascuno dei giorni di incompletezza o carenza del servizio stesso, fino al ripristino.</p>	<p>da € 100,00 a € 250,00 a seconda della gravità dell’inadempimento</p>
<p>d) ove, a richiesta della Stazione appaltante, l’Appaltatore non adempia prontamente alle prestazioni aggiuntive richieste sulla base dell’Allegato C).</p> <p>La penale sarà applicata per ciascun intervento richiesto e non eseguito.</p>	<p>€ 200,00</p>
<p>e) ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio dell’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.</p> <p>La penale sarà applicata moltiplicandola per ogni settimana successiva al termine fissato per l’invio dell’elenco.</p>	<p>€ 50,00</p>
<p>f) over si verifichi un comportamento non corretto di un lavoratore impiegato dall’Appaltatore, sia nei confronti del personale della Stazione appaltante e degli utenti esterni, sia avuto riguardo agli obblighi di riservatezza indicati al precedente art. 21.</p> <p>La penale sarà applicata per ciascun episodio e per ciascun lavoratore, fatta salva la richiesta di sostituzione del lavoratore a cui l’Appaltatore dovrà dare prontamente seguito, senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante.</p>	<p>da € 50,00 a € 250,00 a seconda della gravità dell’inadempimento</p>
<p>g) per mancato rispetto delle norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e/o mancato impiego dei relativi dispositivi di protezione individuale (anche legati al contrasto alla diffusione dell’emergenza legata al Covid-19), qualora non sia successo alcun incidente o grave anomalia.</p> <p>La penale sarà applicata per ciascun lavoratore e per ogni giorno in cui si è verificato l’evento contestato.</p>	<p>da € 75,00 a € 400,00 a seconda della gravità dell’inadempimento</p>
<p>h) per l’utilizzo di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche definite nel Decreto del 24 maggio 2012 adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.</p> <p>La penale sarà applicata per ogni giorno in cui sono stati utilizzati prodotti non conformi.</p>	<p>€ 50,00</p>
<p>i) per mancata o incompleta rendicontazione degli interventi di pulizia effettuati.</p> <p>La penale sarà applicata per ogni settimana in cui sia stata omessa la rendicontazione o quest’ultima sia stata eseguita in maniera incompleta.</p>	<p>€ 75,00</p>
<p>j) per mancata esecuzione di quanto offerto in sede di gara.</p> <p>La penale sarà applicata per ciascuna settimana di mancata esecuzione fino al ripristino.</p>	<p>da € 50,00 a € 200,00 a seconda della gravità dell’inadempimento</p>
<p>k) qualora in corso di esecuzione del contratto l’Appaltatore utilizzi personale assunto non regolarmente, la Stazione appaltante applicherà, per una prima infrazione, € 500,00 per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l’applicazione di una penale di importo doppio per ogni persona non in regola.</p>	
<p>i) penalità in ragione del 5% del corrispettivo mensile contrattuale, in caso di mancato o parziale ripristino dei disservizi segnalati a seguito di diffida ad adempiere della Stazione appaltante entro il termine di 48 ore.</p>	

2. Qualora, nell’esecuzione delle prestazioni di pulizia, il personale dell’Appaltatore danneggi attrezzature, mobili o altri beni presso le sedi oggetto del presente appalto, è tenuto a darne immediata comunicazione (entro 24 ore dall’episodio) al Direttore dell’esecuzione, al ripristino delle condizioni previgenti e, laddove ciò non sia possibile, al risarcimento del danno arrecato.

La Stazione appaltante indicherà all’Appaltatore come procedere (ripristino o risarcimento del danno quantificato dalla medesima Stazione appaltante) e quest’ultimo vi provvederà a proprie cure e spese.

In caso di danneggiamento di beni di pregio (quali, ad esempio, mobili antichi, quadri, etc.) la Stazione appaltante potrà individuare un operatore esperto a cui l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente rivolgersi per il relativo ripristino, con spese a carico dell'Appaltatore medesimo.

Si precisa che qualora la Stazione appaltante venga autonomamente a conoscenza di un danneggiamento, anche in difetto di comunicazione dell'Appaltatore, troverà applicazione la medesima procedura appena descritta.

3. Nel caso in cui intenda applicare una delle penali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Stazione appaltante segue il seguente procedimento:

- formale contestazione al Referente dell'Appaltatore, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante;
- entro 48 ore dalla contestazione, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie contro-deduzioni;
- in caso di mancata presentazione di contro-deduzioni o qualora queste ultime non siano condivise dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento delle penali applicate dalla Stazione appaltante e ad adempiere, entro 48 ore dalla comunicazione della Stazione appaltante, alle prescrizioni impartite per il ripristino del corretto adempimento delle prestazioni richieste.

4. L'applicazione delle penali non esonera l'Appaltatore dall'esecuzione delle prestazioni che sono alla base dell'applicazione delle penali medesime.

Resta inoltre fermo il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, del maggior danno eventualmente subito dalla Stazione appaltante e la possibilità per quest'ultima, qualora l'Appaltatore non adempia alle prestazioni, di darvi autonoma esecuzione (anche rivolgendosi ad altro operatore economico) con spese a carico dell'Appaltatore.

Art. 25 – Rifusione danni

1. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penali, la Stazione appaltante può rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'Appaltatore per servizi già eseguiti.

2. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata secondo quanto previsto dal paragrafo 5. del precedente art. 11.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

1. Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 cod. civ., potrà essere risolto di diritto, a seguito della semplice comunicazione della Stazione appaltante trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, nei seguenti casi:

- dopo l'applicazione di quattro (4) penalità nel corso della durata dell'appalto e, comunque, nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto dell'appalto;
- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali, fra cui la violazione delle previsioni di cui al precedente art. 19;
- cessione di contratto o apertura di procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;

- impiego da parte dell'Appaltatore di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di salute e sicurezza per i lavoratori;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- interruzione non motivata del servizio, per un periodo superiore a sette (7) giorni;
- subappalto non autorizzato;
- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia.

2. Il contratto verrà inoltre risolto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza, laddove applicabili all'Appaltatore.

La Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto anche nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010.

3. La Stazione appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni subiti.

La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Appaltatore con addebito ad esso del costo maggiore sostenuto dalla Stazione appaltante rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 27 – Recesso della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.

2. In ogni caso, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di uno o più dei requisiti morali richiesti all'Appaltatore dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dell'appalto, senza preavviso.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni fino a quel momento correttamente eseguite e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 cod. civ.

Art. 28 – Recesso ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con L. 135/2012)

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii.

Art. 29 - Clausola di salvaguardia

La Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri o indennizzi da corrispondere all'Appaltatore oltre al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, qualora disposizioni legislative o regolamenti di riordino del sistema della Provincia, o altre disposizioni normative in materia, ne comportassero il proprio scioglimento o la modifica sostanziale delle attuali competenze, con conseguenti atti di riorganizzazione interna.

TITOLO VI CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Art. 30 – Condizioni di pagamento

1. L'appalto è a corpo e il corrispettivo è dovuto in misura fissa. Il corrispettivo annuale è pari all'importo annuale a base d'asta al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore pertanto, presenterà fatture mensili posticipate pari ad 1/12 dell'importo annuo offerto, con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica"). All'interno di ogni fattura mensile, dovranno essere indicati separatamente i costi riferiti ad ogni sede (per servizio di pulizia e materiali di consumo dei servizi igienici).

L'anticipazione del prezzo pari al 20%, di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, verrà corrisposta all'Appaltatore solo in caso di sua richiesta, fatte comunque salve le disponibilità finanziarie della Provincia. Siffatta anticipazione dovrà, in ogni caso, essere subordinata al rilascio dell'apposita garanzia prevista dal medesimo comma 18 dell'art. 35.

2. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Piacenza, è il seguente: UFHFVU.

3. Al pagamento si provvederà, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) come stabilito dalla normativa vigente in materia.

La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della "correttezza contributiva" dell'Appaltatore.

In caso di D.U.R.C. irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso.

4. I costi connessi a quanto offerto dall'Appaltatore nella propria relazione tecnica presentata in sede di gara sono interamente a carico dell'Appaltatore medesimo e si intendono integralmente compensati dall'importo a base d'asta al netto del ribasso offerto in gara.

5. L'importo dovuto all'Appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute alla Stazione appaltante per penalità o a qualsiasi titolo dovute in dipendenza del contratto.

6. Il pagamento degli interventi di pulizia aggiuntivi, eventualmente richiesti dalla Provincia di Piacenza secondo quanto previsto nell'Allegato C), avverrà su presentazione di regolare fattura mensile, riguardante gli interventi aggiuntivi richiesti ed effettuati nel mese di riferimento.

Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 136/2010.

A tal proposito, i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Piacenza e alla Prefettura di Piacenza.

3. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Trova in tal caso applicazione quanto previsto dal paragrafo 3 del precedente art. 26.

Art. 32 – Revisione prezzi

1. Per il primo anno del contratto, l'importo per l'esecuzione dell'appalto è fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla scadenza dell'anno a cui si riferiscono gli aumenti per cui l'Appaltatore richiede la revisione, la Stazione appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo.

Si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

2. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

Art. 33 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

2. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un

nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 34 - Devoluzione delle controversie inerenti all'esecuzione del contratto

1. La soluzione delle controversie inerenti all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, non rimediabili mediante transazione o accordo simile, è devoluta alla competenza del Foro di Piacenza.
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

Art. 35 – Stipulazione del contratto: spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto

1. Il contratto di appalto, a pena di nullità, verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Provincia di Piacenza, nei termini disciplinati dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
2. Tutte le spese inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto relativo al presente appalto (imposta di bollo, imposta di registro, etc.) sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 36 – Documentazione successiva

1. L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante entro dieci giorni dall'inizio del servizio, il calendario degli interventi. In tale calendario, con riferimento ad ogni singola sede, dovranno essere indicati:
 - l'orario di inizio e di fine dell'effettuazione del servizio di pulizia;
 - il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;
 - la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse nonché il numero di unità di personale (eventualmente aggiuntivo) adibito e relative generalità;
 - il nominativo dei Responsabili per l'appalto di cui al precedente art. 17, i loro recapiti telefonici, nonché giorni e ore di presenza del Responsabile operativo presso le varie sedi.
2. Il suddetto calendario dovrà essere approvato dal Direttore dell'esecuzione che si riserverà il diritto di richiedere chiarimenti, modificazioni e/o integrazioni ritenute opportune.
3. L'Appaltatore dovrà consegnare tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia, secondo quanto previsto dal Decreto del 24 maggio 2012.

Art. 37 – Trattamento dei dati personali

Si dà atto che la Provincia di Piacenza è il titolare del trattamento dei dati trattati nell'ambito dello svolgimento delle attività in oggetto e che i dati, forniti in sede di gara o durante

l'esecuzione del presente appalto, saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 38 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia ai documenti pubblicati dalla Provincia di Piacenza in sede di gara, alla relazione tecnica e all'offerta economica presentata in gara dall'Appaltatore, al D.Lgs. 50/2016 e a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.